



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

---

*Documento di seduta*

---

**A7-0058/2010**

23.3.2010

**\*\*\*I**

## **RELAZIONE**

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina (COM(2009)0580 – C7-0277/2009 – 2009/0162(COD))

Commissione per il commercio internazionale

Relatore: Vital Moreira

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione
- \*\*\* Procedura di approvazione
- \*\*\*I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- \*\*\*II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- \*\*\*III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

### ***Emendamenti a un progetto di atto***

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese di una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in **grassetto semplice**. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO IN PRIMA LETTURA.....	6
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO .....	6
MOTIVAZIONE.....	12
PARERE DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI ESTERI.....	14
PROCEDURA.....	20



## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina (COM(2009)0580 – C7-0277/2009 – 2009/0162(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0580),
  - visto l'articolo 308 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0101/2009),
  - vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 3 e l'articolo 212, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per gli affari esteri (A7-0058/2010),
1. approva la posizione in prima lettura indicata in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

## POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO IN PRIMA LETTURA

### DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato *sul funzionamento dell'Unione europea*, in particolare l'articolo 212, *paragrafo 2*,

vista la proposta della Commissione europea<sup>1</sup>,

sentito il comitato economico e finanziario,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria<sup>2</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Le relazioni tra l'Ucraina e l'Unione europea si sviluppano nel quadro della politica europea di vicinato. Nel 2005 la Comunità e l'Ucraina hanno convenuto un piano d'azione per la politica europea di vicinato che stabilisce le priorità a medio termine nelle relazioni UE-Ucraina, *sostituito dall'Agenda di associazione UE-Ucraina del novembre 2009*. Dal 2007 la Comunità e l'Ucraina hanno negoziato un accordo di associazione che dovrebbe sostituire l'accordo esistente di partenariato e di cooperazione. Il quadro delle relazioni UE-Ucraina è ulteriormente rafforzato dal partenariato orientale varato di recente.
- (2) L'economia ucraina è sempre più colpita dalla crisi finanziaria internazionale che ha determinato un calo drammatico della produzione, il deterioramento della posizione di bilancio e l'aumento del fabbisogno di finanziamenti esterni.
- (3) La stabilizzazione e la ripresa dell'economia ucraina sono sostenute dall'assistenza finanziaria del Fondo monetario internazionale (FMI). L'accordo di stand-by dell'FMI (SBA) per l'Ucraina è stato approvato nel novembre 2008.
- (4) A seguito di un ulteriore deterioramento della situazione di bilancio, gran parte della seconda quota dello SBA dell'FMI e l'importo completo della terza quota sono stati allocati al bilancio.
- (5) L'Ucraina ha chiesto un'assistenza macrofinanziaria comunitaria a causa

---

\* Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in corsivo grassetto; le soppressioni sono indicate con il simbolo **■**.

<sup>1</sup> GU C ....., pag. ...

<sup>2</sup> GU L

dell'aggravarsi della situazione e delle prospettive economiche.

(6) Dato che nella bilancia dei pagamenti permane un fabbisogno residuo di finanziamento nel 2009-2010, l'assistenza macrofinanziaria è considerata una risposta adeguata alla richiesta dell'Ucraina di sostenere la stabilizzazione economica in collaborazione con il programma in corso dell'FMI. L'assistenza finanziaria attuale dovrebbe anche contribuire ad alleggerire il fabbisogno di finanziamento esterno del bilancio dello Stato.

**6 bis) *L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione può contribuire alla stabilizzazione economica dell'Ucraina solo se le principali forze politiche del paese garantiscono la stabilità politica e instaurano un ampio consenso sulla rigorosa attuazione delle riforme strutturali necessarie.***

(7) L'assistenza macrofinanziaria all'Ucraina si aggiunge al prestito basato sulla decisione 2002/639/CE del Consiglio del 12 luglio 2002 relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina<sup>1</sup>.

**(7 bis) *L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione non dovrebbe limitarsi a integrare i programmi e le risorse del FMI e della Banca Mondiale, ma garantire il valore aggiunto dell'intervento UE.***

**(7 ter) *La Commissione dovrebbe garantire che l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sia coerente, sotto il profilo giuridico e sostanziale, con le misure adottate nei vari settori dell'azione esterna e con le altre politiche dell'Unione pertinenti.***

**(7 quater) *Le condizioni alle quali possono essere erogate le rate a titolo di assistenza straordinaria dovrebbero comprendere obiettivi specifici, al fine di rafforzare l'efficienza, la trasparenza e la documentabilità. L'assistenza finanziaria dovrebbe essere fornita solo una volta stabilito che tali condizioni siano state adeguatamente soddisfatte.***

**(7 quinquies) *Le condizioni sulle quali poggia la fornitura dell'assistenza macrofinanziaria dovrebbero riflettere i principi e gli obiettivi fondamentali della politica dell'Unione nei confronti dell'Ucraina.***

(8) Per assicurare la tutela efficace degli interessi finanziari dell'Unione in relazione all'assistenza finanziaria in oggetto, occorre che l'Ucraina adotti misure appropriate di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità in relazione con l'assistenza in oggetto, che la Commissione preveda l'effettuazione di tutti i controlli del caso e che la Corte dei conti provveda alle verifiche contabili.

(9) La concessione dell'assistenza finanziaria comunitaria lascia impregiudicati i poteri dell'Autorità di bilancio.

---

<sup>1</sup> GU L 209 del 6.8.2002, pag. 22.

- (10) È opportuno che l'assistenza sia gestita dalla Commissione in consultazione con *il Parlamento europeo* e il comitato economico e finanziario.

■

DECIDONO:

#### Articolo 1

1. *L'Unione* concede all'Ucraina un'assistenza macrofinanziaria **straordinaria** in forma di prestito per un importo massimo di 500 milioni di euro in conto capitale, per una durata massima di 15 anni, al fine di sostenere la stabilizzazione economica dell'Ucraina e di alleggerire il fabbisogno della bilancia dei pagamenti e del bilancio individuati nel programma in corso dell'FMI.
2. A tale scopo, la Commissione è autorizzata a prendere in prestito le risorse necessarie a nome della Comunità europea.
3. L'erogazione dell'assistenza finanziaria *dell'Unione* è gestita dalla Commissione conformemente agli accordi o alle intese concluse tra l'FMI e l'Ucraina **e ai principi e agli obiettivi fondamentali di riforma economica fissati nell'Agenda di associazione UE-Ucraina. La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo delle attività del comitato economico e finanziario trasmettendogli i pertinenti documenti.**
4. L'assistenza finanziaria *dell'Unione* viene messa a disposizione per due anni a decorrere dal primo giorno successivo all'entrata in vigore del memorandum d'intesa di cui all'articolo 2, paragrafo 1. ■

#### Articolo 2

1. Previa consultazione del comitato economico e finanziario, la Commissione è abilitata a negoziare con le autorità ucraine le condizioni di politica economica cui è subordinata l'assistenza macrofinanziaria *dell'Unione*, che verranno fissate in un protocollo di intesa **comprendente uno scadenzario per il soddisfacimento di tali condizioni**. Le condizioni devono essere in linea con le intese o gli accordi conclusi tra l'Ucraina e l'FMI **e con i principi e gli obiettivi fondamentali di riforma economica fissati nell'Agenda di associazione UE-Ucraina. Tali condizioni devono comprendere obiettivi specifici, al fine di rafforzare l'efficienza, la trasparenza e la documentabilità dell'assistenza, in particolare i sistemi di gestione delle finanze pubbliche in Ucraina. Il pagamento delle rate sarà subordinato alla realizzazione di progressi concreti verso il conseguimento di tali obiettivi.** Le condizioni finanziarie dell'assistenza sono specificate in dettaglio in un accordo sul prestito che verrà concluso tra la Commissione e le autorità ucraine.

2. Nel corso dell'attuazione dell'assistenza finanziaria dell'Unione, la Commissione sorveglia la solidità dei meccanismi finanziari, delle procedure amministrative, ■ dei meccanismi di controllo interni ed esterni dell'Ucraina, pertinenti per l'assistenza in oggetto, *e il rispetto del calendario convenuto*.
3. La Commissione verifica a intervalli regolari che le politiche economiche dell'Ucraina siano in linea con gli obiettivi dell'assistenza *dell'Unione*, e che siano rispettate le condizioni di politica economica concordate. La Commissione esercita questo compito in stretto coordinamento con l'FMI e la Banca mondiale e, laddove necessario, il comitato economico e finanziario.

### Articolo 3

1. L'Unione mette a disposizione dell'Ucraina l'assistenza finanziaria comunitaria sotto forma di prestito in due rate, conformemente alle condizioni enunciate al paragrafo 2. L'importo di ciascuna rata sarà fissato nel protocollo di intesa.
2. La Commissione versa le rate a condizione che siano soddisfatte in modo soddisfacente le condizioni economiche stabilite nel protocollo di intesa. Il pagamento della seconda rata non può essere effettuato prima che siano trascorsi tre mesi dal pagamento della prima rata.
3. I fondi dell'Unione sono versati alla Banca nazionale di Ucraina. In funzione delle disposizioni che verranno fissate nel protocollo di intesa, fra cui una conferma del fabbisogno residuo di finanziamento di bilancio, i fondi possono essere trasferiti al Tesoro ucraino come beneficiario finale.

### Articolo 4

1. Le operazioni comunitarie di assunzione ed erogazione del prestito di cui alla presente decisione sono effettuate in euro utilizzando una valuta identica e gli eventuali cambiamenti di scadenza, rischi di cambio o di tasso d'interesse o altri rischi commerciali non sono a carico dell'Unione.
2. La Commissione prende le disposizioni necessarie, qualora l'Ucraina lo richieda, per includere nelle condizioni del prestito una clausola di rimborso anticipato e affinché una clausola analoga venga inclusa nelle condizioni delle operazioni di prestito.
3. Su richiesta dell'Ucraina, e qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso di interesse sul prestito, la Commissione può procedere ad un rifinanziamento della totalità o di parte dei prestiti da essa inizialmente assunti e ad una revisione delle relative condizioni finanziarie. Le operazioni di rifinanziamento o di ristrutturazione sono effettuate alle condizioni di cui al paragrafo 1 e non possono comportare un prolungamento della durata media del prestito assunto, né un aumento dell'ammontare del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.

4. Le spese sostenute dall'Unione per le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti di cui alla presente decisione sono a carico dell'Ucraina.
5. **Il Parlamento europeo e il comitato economico e finanziario sono informati** dello svolgimento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

#### Articolo 5

L'assistenza finanziaria **dell'Unione** viene fornita conformemente alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee<sup>1</sup>, e relative modalità di esecuzione<sup>2</sup>. In particolare, il protocollo di intesa e l'accordo sul prestito da concordare con le autorità ucraine prevedono l'**applicazione** da parte dell'Ucraina di misure **specifiche** per la prevenzione e la lotta contro la frode, la corruzione e altre irregolarità in relazione con l'assistenza. **Per garantire maggiore trasparenza nella gestione e nell'erogazione dei fondi**, essi prevedono inoltre controlli della Commissione, ivi compreso da parte dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), che avrà il diritto di effettuare verifiche e accertamenti in loco, nonché verifiche contabili da parte della Corte dei conti, all'occorrenza effettuate in loco.

#### Articolo 6

Entro il 31 agosto di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, comprensiva di una valutazione, sull'attuazione della presente decisione nel corso dell'anno precedente. La relazione indica il legame tra le condizioni di politica definite nel protocollo di intesa ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, i risultati economici e di bilancio dell'Ucraina e la decisione della Commissione di versare le rate dell'assistenza.

**Entro due anni dalla scadenza del periodo di disponibilità di cui all'articolo 1, paragrafo 4, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione ex post.**

#### Articolo 7

La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a

Per il Parlamento europeo  
Il Presidente

Per il Consiglio  
Il Presidente

---

<sup>1</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

<sup>2</sup> Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1).



## MOTIVAZIONE

La Commissione propone di concedere assistenza macrofinanziaria (AMF) all'Ucraina per un importo massimo di 500 milioni di EUR sotto forma di prestito che la Commissione sarà autorizzata a raccogliere sui mercati dei capitali o presso istituti finanziari. L'erogazione dell'assistenza è prevista in due rate.

L'assistenza dovrebbe contribuire a coprire il fabbisogno di finanziamenti per la bilancia dei pagamenti e il fabbisogno di finanziamenti esterni per il bilancio dello Stato identificati dal Fondo monetario internazionale (FMI). Essa dovrebbe sostenere il programma di stabilizzazione delle autorità al fine di garantire conti pubblici e conti esterni sostenibili e aiutare quindi l'Ucraina ad affrontare le conseguenze della crisi finanziaria mondiale. La transizione dell'Ucraina da un'economia a pianificazione statale a un'economia di mercato è stata infatti relativamente difficile e, dall'inizio della crisi mondiale, la situazione economica del paese è drammaticamente peggiorata. Dopo aver concordato un pacchetto di aggiustamenti relativi alla crisi (tra cui la svalutazione), le partite correnti dell'Ucraina sono notevolmente migliorate, ma l'Ucraina ha registrato comunque un disavanzo del conto capitali e le riserve internazionali hanno potuto essere mantenute ad un livello appropriato solo grazie ai finanziamenti forniti dall'FMI nel quadro dello SBA (accordo di stand-by).

L'assistenza macrofinanziaria proposta è volta a integrare il sostegno dell'FMI previsto nel quadro dell'accordo di stand-by (deciso dal consiglio di amministrazione dell'FMI nel novembre 2008, la cui revisione è stata decisa dal consiglio di amministrazione dell'FMI nel maggio 2009), nonché il sostegno della Banca mondiale, che dovrebbe assumere la forma di prestiti concessi a favore della politica di sostegno al bilancio.

La nuova AMF proposta integra altresì l'assistenza macrofinanziaria della Comunità all'Ucraina fino a un massimo di 110 milioni di euro, prevista dalla decisione del Consiglio 2002/639/CE. Nel quadro del programma 2002 non sono stati ancora effettuati pagamenti in quanto non erano riunite le condizioni. La decisione del Consiglio è tuttora in vigore e la Commissione intende attuarla prima di passare alla nuova assistenza proposta.

Il programma AMF della Comunità sarebbe complementare ad altri finanziamenti comunitari (in particolare al sostegno di bilancio ENPI a medio termine, attuato nel quadro della strategia per paese riguardante la cooperazione UE con l'Ucraina e le sovvenzioni a sostegno del bilancio nel quadro dello strumento di preadesione (IPA)).

L'aiuto finanziario comunitario riflette l'importanza strategica dell'Ucraina come candidato potenziale all'adesione all'UE. La concessione dell'AMF ha luogo in un momento in cui l'UE partecipa anche alla mobilitazione di finanziamenti per riformare il settore ucraino dell'energia. La Commissione e le altre istituzioni coinvolte (FMI, Banca mondiale, BERS e BEI) stanno collaborando ad un pacchetto di sostegno alle autorità ucraine che dovrebbe aiutare a trovare una soluzione sostenibile alla questione degli obblighi dell'Ucraina in materia di transito del gas e di pagamento del gas a medio termine. Anche se la AMF proposta non dovrebbe essere collegata direttamente a tale pacchetto, essa dovrebbe tuttavia sostenere, in particolare tramite la fissazione di condizioni appropriate, la stabilizzazione e le riforme economiche dell'Ucraina.

Quindi - pur accogliendo la proposta di fornire all'Ucraina una AMF straordinaria - il relatore ha proposto emendamenti volti a migliorare la chiarezza, la trasparenza e la documentabilità del progetto di proposta. Inoltre, il ruolo del Parlamento dovrebbe essere rafforzato. In particolare, la Commissione dovrebbe migliorare la propria rendicontazione al Parlamento per quanto concerne l'effettiva attuazione di tale strumento di aiuto e trasmettere all'istituzione una relazione di valutazione *ex post* in aggiunta alla rendicontazione annuale.

16.3.2010

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI ESTERI**

destinato alla commissione per il commercio internazionale

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina  
(COM(2009)0580 – C7-0277/2009 – 2009/0162(COD))

Relatore per parere: Ryszard Antoni Legutko

### **BREVE MOTIVAZIONE**

L'Ucraina, partner fondamentale dell'UE nell'ambito del vicinato orientale, è stata gravemente colpita dalla crisi economica mondiale.

Il vostro relatore per parere propone di convenire di accordare un'assistenza macrofinanziaria come proposta della Commissione (fino a 500 milioni di euro sotto forma di prestiti intesi a contribuire a coprire i bisogni generali della bilancia dei pagamenti e il fabbisogno di finanziamento esterno del bilancio dell'Ucraina individuati dal Fondo monetario internazionale (FMI), in quanto è importante aiutare l'Ucraina a rafforzare la sua stabilità macrofinanziaria a lungo termine.

Tenuto conto del fatto che la proposta della Commissione fa riferimento a varie riprese a condizioni convenute fra l'Ucraina e l'FMI, il relatore per parere propone tuttavia di emendare la proposta di decisione così da garantire che l'assistenza finanziata dal bilancio dell'Unione sia in linea con i principi e gli obiettivi chiave della politica dell'Unione nei confronti dell'Ucraina, oltre ad essere conformi al programma dell'FMI. Inoltre, l'assistenza dell'Unione dovrebbe poggiare sulla condizionalità positiva e dunque condurre ad ulteriori riforme strutturali necessarie in Ucraina, d'importanza capitale per l'integrazione del paese nell'Unione europea.

### **EMENDAMENTI**

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

## Emendamento 1

### Proposta di decisione Considerando 1

#### *Testo della Commissione*

(1) Le relazioni tra l'Ucraina e l'Unione europea si sviluppano nel quadro della politica europea di vicinato. Nel 2005 la Comunità e l'Ucraina hanno convenuto un piano d'azione per la politica europea di vicinato che stabilisce le priorità a medio termine nelle relazioni UE-Ucraina. Dal 2007 la Comunità e l'Ucraina hanno negoziato un accordo di associazione che dovrebbe sostituire l'accordo esistente di partenariato e di cooperazione. Il quadro delle relazioni UE-Ucraina è ulteriormente rafforzato dal partenariato orientale varato di recente.

#### *Emendamento*

(1) Le relazioni tra l'Ucraina e l'Unione europea si sviluppano nel quadro della politica europea di vicinato. Nel 2005 la Comunità e l'Ucraina hanno convenuto un piano d'azione per la politica europea di vicinato che stabilisce le priorità a medio termine nelle relazioni UE-Ucraina, **sostituito dall'Agenda di associazione UE-Ucraina del novembre 2009**. Dal 2007 la Comunità e l'Ucraina hanno negoziato un accordo di associazione che dovrebbe sostituire l'accordo esistente di partenariato e di cooperazione. Il quadro delle relazioni UE-Ucraina è ulteriormente rafforzato dal partenariato orientale varato di recente.

## Emendamento 2

### Proposta di decisione Considerando 6 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**(6 bis) L'assistenza macrofinanziaria dell'UE può contribuire alla stabilizzazione economica dell'Ucraina solo se le principali forze politiche del paese garantiscono la stabilità politica e instaurano un ampio consenso sulla rigorosa attuazione delle riforme strutturali necessarie.**

### Emendamento 3

#### Proposta di decisione Considerando 7 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(7 bis) Le condizioni sulle quali poggia la fornitura dell'assistenza macrofinanziaria dovrebbero riflettere i principi e gli obiettivi fondamentali della politica dell'Unione nei confronti dell'Ucraina.***

### Emendamento 4

#### Proposta di decisione Considerando 10

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(10) È opportuno che l'assistenza in oggetto sia gestita dalla Commissione in consultazione con il comitato economico e finanziario.

(10) È opportuno che l'assistenza in oggetto sia gestita dalla Commissione in consultazione con ***il Parlamento europeo e*** il comitato economico e finanziario.

### Emendamento 5

#### Proposta di decisione Articolo 1 – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. L'erogazione dell'assistenza finanziaria *comunitaria* è gestita dalla Commissione conformemente agli accordi o alle intese concluse tra l'FMI e l'Ucraina.

3. L'erogazione dell'assistenza finanziaria *dell'Unione* è gestita dalla Commissione conformemente agli accordi o alle intese concluse tra l'FMI e l'Ucraina ***e ai principi e agli obiettivi fondamentali di riforma economica fissati nell'Agenda di associazione UE-Ucraina.***

## Emendamento 6

### Proposta di decisione

#### Articolo 2 – paragrafo 1

##### *Testo della Commissione*

1. Previa consultazione del comitato economico e finanziario, la Commissione è abilitata a negoziare con le autorità ucraine le condizioni di politica economica cui è subordinata l'assistenza macrofinanziaria in oggetto, che verranno fissate in un protocollo di intesa. Le condizioni devono essere in linea con le intese o gli accordi conclusi tra l'Ucraina e l'FMI. Le condizioni finanziarie dell'assistenza sono specificate in dettaglio in un accordo sul prestito che verrà concluso tra la Commissione e le autorità ucraine.

##### *Emendamento*

1. Previa consultazione del comitato economico e finanziario, la Commissione è abilitata a negoziare con le autorità ucraine le condizioni di politica economica cui è subordinata l'assistenza macrofinanziaria in oggetto, che verranno fissate in un protocollo di intesa ***comprendente uno scadenario per il soddisfacimento di tali condizioni***. Le condizioni devono essere in linea con le intese o gli accordi conclusi tra l'Ucraina e l'FMI ***e con i principi e gli obiettivi fondamentali di riforma economica fissati nell'Agenda di associazione UE-Ucraina***. Le condizioni finanziarie dell'assistenza sono specificate in dettaglio in un accordo sul prestito che verrà concluso tra la Commissione e le autorità ucraine.

## Emendamento 7

### Proposta di decisione

#### Articolo 2 – paragrafo 2

##### *Testo della Commissione*

2. Nel corso dell'attuazione dell'assistenza finanziaria comunitaria, la Commissione sorveglia la solidità dei meccanismi finanziari, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni dell'Ucraina, pertinenti per l'assistenza in oggetto.

##### *Emendamento*

2. Nel corso dell'attuazione dell'assistenza finanziaria *dell'Unione*, la Commissione sorveglia la solidità dei meccanismi finanziari, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni dell'Ucraina, pertinenti per l'assistenza in oggetto ***e il rispetto del calendario convenuto***.

## Emendamento 8

### Proposta di decisione

#### Articolo 4 – paragrafo 5

##### *Testo della Commissione*

5. Il comitato economico e finanziario è **informato** dello svolgimento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

##### *Emendamento*

5. Il **Parlamento europeo e il** comitato economico e finanziario **sono informati** dello svolgimento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

## Emendamento 9

### Proposta di decisione

#### Articolo 5

##### *Testo della Commissione*

L'assistenza finanziaria comunitaria viene fornita conformemente alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, e relative modalità di esecuzione. In particolare, il protocollo di intesa e l'accordo sul prestito da concordare con le autorità ucraine prevedono l'adozione da parte dell'Ucraina di misure idonee per la prevenzione e la lotta contro la frode, la corruzione e altre irregolarità in relazione con l'assistenza. Essi prevedono inoltre controlli della Commissione, tra l'altro dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), che avrà il diritto di eseguire verifiche e accertamenti in loco, nonché verifiche contabili da parte della Corte dei conti, da realizzarsi in loco, se necessario.

##### *Emendamento*

L'assistenza finanziaria comunitaria viene fornita conformemente alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, e relative modalità di esecuzione. In particolare, il protocollo di intesa e l'accordo sul prestito da concordare con le autorità ucraine prevedono l'adozione da parte dell'Ucraina di misure idonee per la prevenzione e la lotta contro la frode, la corruzione e altre irregolarità in relazione con l'assistenza. Essi prevedono inoltre controlli della Commissione, tra l'altro dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), che avrà il diritto di eseguire verifiche e accertamenti in loco, nonché verifiche contabili da parte della Corte dei conti, da realizzarsi in loco, se necessario. **La Commissione procede a una valutazione operativa dei circuiti finanziari e delle procedure amministrative in Ucraina entro tre mesi dal versamento della prima tranche.**

## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Assistenza macrofinanziaria all'Ucraina	
<b>Riferimenti</b>	COM(2009)0580 – C7-0277/2009 – 2009/0162(COD)	
<b>Commissione competente per il merito</b>	INTA	
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	AFET 24.11.2009	
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Ryszard Antoni Legutko 26.1.2010	
<b>Esame in commissione</b>	23.2.2010	16.3.2010
<b>Approvazione</b>	16.3.2010	
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 57	–: 0
	0: 4	
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Gabriele Albertini, Sir Robert Atkins, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Anna Ibrisagic, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Maria Eleni Koppa, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Ryszard Antoni Legutko, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, Andreas Mölzer, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Ria Oomen-Ruijten, Justas Vincas Paleckis, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Pașcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Mirosław Piotrowski, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Adrian Severin, Marek Siwiec, Charles Tannock, Zoran Thaler, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden, Kristian Vigenin	
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Charalampos Angourakis, Elena Băsescu, Reinhard Bütikofer, Kinga Gál, Evgeni Kirilov, Georgios Koumoutsakos, Emilio Menéndez del Valle, Doris Pack, Marietje Schaake, György Schöpflin, Traian Ungureanu, Renate Weber, Janusz Władysław Zemke	

## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Assistenza macrofinanziaria all'Ucraina	
<b>Riferimenti</b>	COM(2009)0580 – C7-0277/2009 – 2009/0162(COD)	
<b>Presentazione della proposta al PE</b>	29.10.2009	
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	INTA 24.11.2009	
<b>Commissione(i) competente(i) per parere</b> Annuncio in Aula	AFET 24.11.2009	BUDG 24.11.2009
<b>Pareri non espressi</b> Decisione	BUDG 25.11.2009	
<b>Relatore(i)</b> Nomina	Vital Moreira 10.11.2009	
<b>Esame in commissione</b>	14.1.2010	27.1.2010
<b>Approvazione</b>	17.3.2010	
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 22	–: 0
	0: 2	
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Laima Liucija Andrikiene, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, William (The Earl of) Dartmouth, Joe Higgins, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski	
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Catherine Bearder, George Sabin Cutaş, Salvatore Iacolino, Libor Rouček, Michael Theurer, Jarosław Leszek Wałęsa	
<b>Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Sylvie Guillaume	
<b>Deposito</b>	23.3.2010	